

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.,

in

ACQUE VICENTINE S.P.A.

che assume la denominazione di

NUOVE ACQUE S.P.A.

(redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile)

Acque Vicentine S.p.A.

Sede legale in Viale dell'Industria 23, cap 36100, Vicenza

Capitale sociale Euro 5.845.000 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03196760247

R.E.A. VI – 306449

PEC: acquevicentine@legalmail.it

Alto Vicentino Servizi S.p.A.

Sede legale in Via San Giovanni Bosco n. 77/B, cap 36016, Thiene (VI)

Capitale sociale Euro 2.167.227 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03043550247

R.E.A. VI – 294457

PEC: avsspa@legalmail.it

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLE SOCIETÀ “ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.”
NELLA SOCIETÀ “ACQUE VICENTINE S.p.A.”**

che assume la denominazione di

“NUOVE ACQUE S.p.A.”

Ai sensi dell’articolo 2501-ter del cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di **Acque Vicentine S.p.A.** (di seguito, “**AVI**” o la “**Società Incorporante**”) e il Consiglio di Amministrazione di **Alto Vicentino Servizi S.p.A.** (nel prosieguo, “**AVS**” o la “**Società Incorporanda**”; congiuntamente con AVI, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”), procedono alla redazione del presente progetto di fusione (di seguito il “**Progetto di Fusione**”).

L’operazione di fusione per incorporazione (più semplicemente, la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”) si colloca all’interno di un percorso di razionalizzazione coerente con gli indirizzi della normativa di settore, che promuove le aggregazioni tra soggetti gestori del servizio idrico integrato all’interno del medesimo Ambito Territoriale Ottimale (“**ATO**”); nel caso di specie, l’Operazione porterà alla creazione di un soggetto che per dimensioni e numerosità dell’utenza servita potrà partecipare attivamente alle dinamiche competitive future, potendosi proporre come interlocutore di riferimento nell’ambito del processo di integrazione verso la “gestione unica” del sistema idrico integrato che si dovrà realizzare nel prossimo futuro all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione (in cui attualmente operano altri operatori oltre ad AVI e AVS).

L’aggregazione attuata tramite la Fusione consentirà il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi:

- consolidamento delle esperienze e del *know how* tecnico-gestionale delle società, prodromico al mantenimento e miglioramento del livello qualitativo dei servizi erogati sui territori di riferimento, principalmente in termini di: i) gamma di servizi erogati all’utenza; ii) capillarità dei presidi territoriali tecnici e all’utenza; iii) attenzione alla qualità dei servizi;
- conservazione della “matrice territoriale” che contraddistingue entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, con il mantenimento di un significativo presidio sul territorio e di uno stretto legame con i cittadini e con gli enti pubblici territoriali soci che oggi caratterizza le due Società;
- assunzione delle decisioni dei soci in seno all’Assemblea di coordinamento, dove il peso di ciascuno di essi sarà determinato dal numero di abitanti e non dalle quote azionarie;
- rafforzamento delle strutture industriali e patrimoniali esistenti e conseguente incremento dell’efficienza e dell’efficacia della Società risultante dalla Fusione; i principali driver di riduzione dei costi sono individuabili nella gestione dei turnover, nella razionalizzazione dei costi di struttura e di funzioni non più duplicate e di una unica nuova sede direzionale;
- massimizzazione della gestione complessiva dei servizi con la conseguente ottimizzazione dei costi e razionalizzazione nella gestione delle risorse organizzative e produttive (ad esempio: possibilità di allocare le risorse ai diversi progetti in maniera efficiente, valorizzando al massimo l’esperienza e la competenza dei singoli, che potranno avere maggiori opportunità di sviluppare le proprie competenze

specifiche su uno spettro di progetti più ampio rispetto a quello offerto dalle singole società di provenienza; il tutto a beneficio della Società risultante dalla Fusione), che potrà portare allo sviluppo di importanti sinergie e rendere possibile l'erogazione di servizi aggiuntivi;

- raggiungimento di sinergie significative che permetteranno di mantenere il piano di investimenti già previsto per entrambe le Società con un andamento delle tariffe di sostanziale stabilità e convergenza dal 2019;
- governo del processo di convergenza delle tariffe in seno all'Ambito Territoriale Ottimale,
- omogeneizzazione degli investimenti pro-capite;
- mantenimento della centralità del rapporto con l'utenza, che nel tempo potrà beneficiare dei predetti servizi aggiuntivi e dei vantaggi che potranno derivare dalle economie di scala e dagli effetti sinergici indotti a livello di investimenti nei territori e qualità dell'offerta; il tutto senza prevedere un ridimensionamento degli sportelli territoriali e dei presidi operativi che possa intaccare gli attuali livelli di servizio;
- possibilità di chiedere il prolungamento delle vigenti concessioni, con conseguente miglioramento dell'accesso al credito da parte del gestore (ovvero, di accensione di finanziamenti a medio-lungo termine) e conseguente miglioramento dei profili di fattibilità e sostenibilità dei piani di investimento di lungo periodo, con beneficio diretto sui territori di riferimento;
- razionalizzazione della *governance* e delle strutture dirigenziali ed operative, garantendo comunque il controllo analogo congiunto da parte degli enti soci sulla società risultante dalla Fusione, in coerenza con gli obiettivi volti al mantenimento del controllo pubblico della gestione del servizio (in linea con gli esiti referendari).

La Fusione verrà deliberata sulla base di situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione riferite alla data del 31 dicembre 2016 e, segnatamente, dei rispettivi bilanci relativi all'esercizio 2016, redatti ed approvati anche ai sensi dell'art. 2501-*quater* del cod. civ. dai rispettivi organi societari competenti.

La Società Incorporante dovrà, inoltre, deliberare un aumento del capitale sociale a servizio della Fusione, mediante emissione di nuove azioni da assegnarsi ai soci della Società Incorporanda sulla base del rapporto di concambio di seguito indicato.

Per tutto quanto sopra esposto la Fusione della Società Incorporanda dovrà essere interamente attuata contestualmente in unico atto non essendo consentita un'esecuzione parziale.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante:

Acque Vicentine S.p.A., con sede legale in Viale dell'Industria 23, cap 36100, Vicenza, capitale sociale Euro 5.845.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03196760247, n. R.E.A. VI – 306449, PEC: acquevicentine@legalmail.it

Società Incorporanda:

Alto Vicentino Servizi S.p.A., con sede legale in Via San Giovanni Bosco n. 77/B, cap 36016, Thiene (VI) , capitale sociale Euro 2.167.227 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03043550247, n. R.E.A. VI – 294457, PEC: avsspa@legalmail.it

2. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE

In occasione della Fusione, allo Statuto della Società Incorporante saranno apportate sostanziali modifiche. Pertanto, viene accluso al presente Progetto di Fusione il nuovo Statuto della Società Incorporante (**Allegato A**), nonché lo statuto vigente della Società Incorporante (**Allegato B**).

Le società AVI e AVS, a seguito di emissione, nel luglio 2014, di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati (segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), risultano essere società quotate secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p) del decreto citato; conseguentemente anche la società risultante dalla Fusione dovrà allo stesso modo considerarsi società quotata ai sensi del decreto citato.

Il nuovo Statuto della società risultante dalla Fusione è stato pertanto redatto tenendo conto degli obblighi specifici previsti dalla normativa di riferimento per le società considerate quotate ai sensi della definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 175/2016 e degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa di settore (regolamento del segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana).

3. RAPPORTO DI CONCAMBIO

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* di comprovata professionalità.

Il rapporto di concambio a servizio dell'operazione di Fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A. è stato calcolato in termini di:

numero di azioni di Alto Vicentino Servizi S.p.A. per ogni azione di Acque Vicentine S.p.A.

applicando la seguente formula di calcolo:

$$\text{Rapporto di Concambio} = \frac{\text{Peso \% riconosciuto ad AVS}}{\text{Peso \% riconosciuto ad AVI}} \times \frac{\text{Numero di azioni ordinarie AVI}}{\text{Numero di azioni ordinarie AVS}}$$

da cui, in cifre:

$$0,0498 = \frac{48\%}{52\%} \times \frac{116.900}{2.167.227}$$

ovvero, n. 1 azione di Acque Vicentine S.p.A. ogni 20,08 azioni di Alto Vicentino Servizi S.p.A. (1/0,0498).

I Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di concambio azionario a servizio dell'operazione di Fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A. (il "**Rapporto di Concambio**") nella seguente misura:

— n.1 azioni ordinarie della Società Incorporante di nominali Euro 50,00 per ogni n. 20,08 azioni ordinarie della Società Incorporanda. Non è previsto alcun conguaglio in denaro a favore dei soci delle Società Incorporanda anche a seguito di arrotondamenti.

A tal fine, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per complessivi Euro 5.396.400,00, mediante emissione di n. 107.928 azioni del valore nominale unitario di Euro 50,00, da assegnare agli azionisti della Società Incorporanda.

Si dà atto che la Società Incorporanda non possiede azioni della Società Incorporante, né la Società Incorporante possiede azioni della Società Incorporanda. Si dà atto che né la Società Incorporanda né la Società Incorporante possiedono azioni proprie.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ' INCORPORANTE E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni ordinarie della Società Incorporata verranno annullate e concambiate con le azioni ordinarie della Società Incorporante, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione.

A tal fine, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per complessivi Euro 5.396.400,00, mediante emissione di n. 107.928 azioni del valore nominale unitario di Euro 50,00, da assegnare agli azionisti della Società Incorporanda.

I soci della società risultante dalla Fusione inizieranno a percepire gli utili sulle azioni a partire dal primo gennaio dell'anno nel quale la fusione sarà efficace.

5. DATA DI EFFETTO CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE

Per effetto della Fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del cod. civ., i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti delle stesse, anche processuali, anteriori alla Fusione.

Ai soli fini contabili di cui all'art. 2501-*ter*, n. 6), del cod. civ e ai fini fiscali ai sensi dell'art. 172 TUIR, comma 9, gli effetti della Fusione decorreranno dal primo gennaio dell'anno nel quale la fusione sarà efficace.

6. DATA DI EFFICACIA GIURIDICA DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del cod. civ., la Fusione avrà efficacia giuridica quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ., ovvero dal successivo termine che sarà fissato in sede di atto di fusione.

Da tale data pertanto, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 1, del cod. civ., la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici della Società Incorporanda e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali della Società Incorporanda.

Dalla medesima data di efficacia giuridica della Fusione diverrà altresì efficace il nuovo Statuto sociale di cui all'Allegato A, con le connesse modifiche organizzative, nonché con il mutamento della denominazione sociale della Società Incorporante, che prenderà la denominazione di Nuove Acque S.p.A. e manterrà inalterata la propria forma giuridica di società per azioni aumentando nel contempo il capitale sociale alla pari per nominali Euro 5.396.400,00 per far fronte al precisato rapporto di concambio.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci e/o possessori di titoli diversi dalle azioni.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

In coincidenza della prospettata Fusione o a seguito della stessa, non è previsto alcun vantaggio a favore degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione.

9. DEPOSITI E PUBBLICAZIONI DI DOCUMENTI

Il Progetto di Fusione verrà depositato per iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza, ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, comma 3, del cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2501-*septies* del cod. civ., sono inoltre depositati nei termini di legge presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione i seguenti documenti:

- a) il presente Progetto di Fusione con i relativi allegati A e B;
- b) le situazioni patrimoniali riferite alla data del 31 dicembre 2016 delle Società Partecipanti alla Fusione ex art. 2501-*quater* del cod. civ. (segnatamente, i rispettivi bilanci relativi all'esercizio 2016 già approvati dai rispettivi organi societari competenti);
- c) le relazioni degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del cod. civ.;

- d) la relazione degli esperti sul concambio di cui all'art. 2501-*sexies* del cod. civ..
- e) i bilanci degli ultimi tre esercizi sia della Società Incorporante che della Società Incorporanda con le relative relazioni;

Ogni altra documentazione prevista dalla legge sarà depositata.

Elenco degli allegati:

Allegato A Nuovo Statuto della società “Nuove Acque S.p.A.”

Allegato B Vigente Statuto della società “Acque Vicentine S.p.A.”

Vicenza, il 23.06.2017.

ACQUE VICENTINE SPA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Angelo Guzzo


Thiene, il 23.06.2017

ALTO VICENTINO SERVIZI SPA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Cattelan
